STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 24 settembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/ 9/2025 LMM MONTEMILETTO - U.S. ANGRI 1927
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società LMM Montemiletto, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente US Angri 1927 per avere, quest'ultima, nella gara del Campionato Eccellenza - girone B - del 14.09.2025, utilizzato numero quattro calciatori in posizione irregolare.
Nello specifico la società ricorrente lamentava che i calciatori Capuozzo Emanuele (15.06.2004), Garofalo Agostino (20.05.2006), Marasco Salvatore (3.08.2004) e Vatiero Francesco (15.03.1999) fossero stati utilizzati dalla resistente pur risultando svincolati alla data di disputa della gara.
Letta la memoria della società resistente. Esperiti i necessari accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND rilevato che: ^ il Sig. Emanuele Capuozzo, il Sig. Salvatore Marasco ed il Sig. Francesco Vatiero risultano in posizione regolare in quanto, per tutti e tre i calciatori, la procedura di tesseramento risulta "dematerializzata" dalla società resistente US Angri 1927 in data 13.09.2025. L'Ufficio Tesseramento ha poi esaminato in data 15.09.2025 dette istanze di tesseramento approvandole. Pertanto, come da normativa vigente, il tesseramento risulta con decorrenza dal 13.09.2025 ed i calciatori prendevano regolarmente parte alla partita oggetto di ricorso; ^ merita, invece, un maggiore approfondimento la posizione del calciatore Garofalo Agostino. Infatti, anche per quest'ultimo, il deposito della documentazione è avvenuto in data 13.09.2025 da parte della società US Angri 1927 ma, alla verifica da parte dell'Ufficio Tesseramento avvenuta in data 15.09.2025, veniva riscontrata una anomalia. Nello specifico mancava la firma del presidente della società sul modulo di tesseramento del calciatore. Questa anomalia, segnalata come detto in data 15.09.2025, veniva prontamente risolta dalla società US Angri 1927 che, a poche ore dalla segnalazione, produceva quanto richiesto.
E' necessario quindi soffermarsi sulla posizione del Sig. Agostino Garofalo per stabilire se lo stesso, alla data della gara oggetto di ricorso, 14.09.2025, fosse da considerarsi in posizione irregolare oppure dovesse considerarsi come correttamente tesserato e quindi utilizzabile da parte della società resistente US Angri 1927.
Orbene, in proposito bisogna tenere a mente la disciplina di riferimento e quindi sia quanto previsto dalle NOIF (cfr. art. 39 NOIF), sia quanto stabilito dalle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND. Dal combinato disposto di dette norme, come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in un caso analogo, si evince che: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti
richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società.
Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della

calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva".
Quanto riportato nelle NOIF ci consente di ritenere che il tesseramento del calciatore Garofalo Agostino sia da considerarsi come regolare in quanto, così come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I,: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi".
Come argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, il principio previsto dall'art. 39 delle NOIF è quello di considerare tesserato il calciatore dal giorno successivo al deposito degli atti fino eventualmente alla comunicazione di revoca per irregolarità e o invalidità o anche alla richiesta di integrazione che non ha comunque, salvo il caso previsto dall'art. 42 delle NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Si legge ancora nel sopra indicato pronunciamento che: " Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile".
Tale orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, come sottolineato nella decisione sopra citata, è espressione dei principi più basilari che governano l'azione amministrativa. Il riferimento, in particolare, è al principio di affidamento inteso quale: "Principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (cfr. Con. Stato, Sez. VI 13 agosto 2020, n. 5011).
PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società LMM Montemiletto e per l'effetto confermare il risultato di 0 - 1 in favore della società US Angri 1927 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società US Angri 1927 per il tesseramento del calciatore Garofalo Agostino (mancanza di una firma sulla documentazione inoltrata). Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 U.S. ANGRI 1927
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/ 9/2025 CITTA DI PONT.FAIANOTEMER - ROCCHESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Polisportiva Rocchese per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara oggetto di ricorso un calciatore, Chkour Hicham, in posizione irregolare. Il Sig. Chkour Hicham, nel corso della scorsa stagione sportiva 2024 - 2025, allorquando militava nella società Sapri Calcio, veniva squalificato per una giornata per recidività in ammonizione, come da Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.03.2025 C. R. Campania FIGC - LND a seguito della ultima partita di Campionato Under 19 Regionale tra Sapri Calci e Atletico San Gregorio.
Il predetto calciatore, pertanto, non scontava la squalifica nella scorsa stagione sportiva. Letta la memoria della società resistente ASD Polisportiva Rocchese.
Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la questione proposta con ricorso dalla società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria riguarda la corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 21 del CGS "Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici". Come emerge dalla lettura della norma sopra citata i principi che governano l'esecuzione delle sanzioni sono quello di effettività/afflittività e quello di

omogeneità: il primo impone che la sanzione debba comunque essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore/tecnico attinto dalla sanzione; il secondo, principio di omogeneità, stabilisce che, ove possibile, bisogna fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e nella competizione in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento oggetto di sanzione. Con riguardo al rapporto di prevalenza fra i principi di effettività/afflittività e di omogeneità, grazie alla elaborazione della giurisprudenziale federale, si è giunti a ritenere (come affermato ex multis dalla Corte Federale d'Appello) che il principio di omogeneità della sanzione debba considerarsi prevalente rispetto a quello di effettività/afflittività nel senso che, ove possibile, è preferibile che la sanzione comminata ad un calciatore o ad un tecnico venga dallo stesso scontata nella categoria e nella competizione ove la sanzione gli è stata comminata. E' chiaro, inoltre, che i due principi sopra citati devono poi essere valutati, come stabilito dalla elaborazione della giurisprudenza federale, tenendo ben presente il principio della separazione delle competizioni che costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni. Tenendo a mente queste coordinate, ed applicandole ai fatti per i quali è ricorso, non può non considerarsi che il calciatore Chkour Hicham, nato il 1.02.2006, con riguardo al Campionato Under 19 Regionale per la stagione sportiva 2025 - 2026 debba essere considerato un "fuori quota". Vale la pena sottolineare che il "fuori quota", come è noto, è quel calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l'organizzazione del torneo e che autorizza le società a utilizzare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. Come statuito dalla giurisprudenza federale il calciatore "fuori quota" è un calciatore che non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato al quale è autorizzato a partecipare in deroga. Per questo motivo sussiste la possibilità eventuale per la società resistente, titolare del cartellino del Chkour Hicham, di schierarlo anche nel Campionato Under 19 Regionale, ma la categoria di appartenenza naturale nella quale il predetto deve scontare la squalifica irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.03.2025 C. R. Campania FIGC - LND è una gara ufficiale della prima squadra. Orbene essendo la gara oggetto di ricorso la prima giornata del Campionato di Promozione - girone D è evidente che il Chkour Hicham prendendovi parte non scontava la squalifica irrogatagli. Questo ragionamento è confortato da quanto statuito dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, (cfr. Corte Federale d'Appello SS.UU. decisione/0105/CFA_2022 - 2023, Registro procedimenti n. 0123/CFA/2022 - 2023) che pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto di ricorso ha argomentato in questi termini: " La questione in esame attiene piuttosto in quale gara del campionato della stagione successiva debba scontare la squalifica il giocatore che, originariamente in quota, nella stagione successiva abbia cambiato società e non rientri più nei limiti di età previsti per la precedente categoria e sia abilitato a parteciparvi solo come "fuori quota". In tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare "indifferentemente in più categorie", ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l'atleta "deve" partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, "può anche" partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra, etc.) ".
Pertanto, la partecipazione del calciatore Chkour Hicham al Campionat Under 19 Regionale per la stagione sportiva 2025 - 2026 si pone come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di "fuori quota" dallo stesso rivestita. Il Chkour Hicham, infatti, nato il 1.02.2006 non rientra più nei limiti di età utili per partecipare al Campionato Juniores se non come "fuori quota". Pertanto, in applicazione del principio di effettività della sanzione la squalifica intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria in quanto il calciatore rientri anche per la nuova stagione sportiva, nei limiti di età previsti per parteciparvi. Il Sig. Chkour Hicham, avendo compiuto diciannove anni il 1.02.2025, non è più in quota per il Campionati Under 19 Regionale, e, pertanto, può parteciparvi eventualmente come "fuori quota". Orbene, ai sensi dell'art. 21 co. 7 CGS, Chkour Hicham deve scontare la sanzione irrogatagli con il Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC LND n. 96 del 20.03.2025 in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società ASD Polisportiva Rocchese.
PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla resistente società ASD Polisportiva Rocchese con il risultato di 3 - 0 in favore della ricorrente società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria; ^ squalificare per una giornata effettiva il calciatore Chkour Hicham della società ASD Polisportiva Rocchese, detta squalifica si aggiunge a quella comminatagli con Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.03.2025 C R. Campania FIGC - LND e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata effettiva il Sig. Spinelli Gerardo, dirigente accompagnatore della società ASD Polisportiva Rocchese; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Polisportiva Rocchese; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ROCCHESE

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

SPINELLI GERARDO (ROCCHESE)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHKOUR HICHAM (ROCCHESE)

Pubblicato in NAPOLI il 24 settembre 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli